

Condizioni di Assicurazione GAP AUTO

Contratto di assicurazione di ramo danni
perdita pecuniaria a seguito di furto autoveicoli
Intermediazione tramite canale dealer auto

Assicuratore: LONDON GENERAL INSURANCE COMPANY LTD. Società di diritto inglese, autorizzata nel Regno Unito dalla Prudential Regulation Authority e vigilata dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority, con sede legale presso Kingston Road, Staines-Upon-Thames, Surrey TW18 4LG, Regno Unito, e con Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano, Piazzale L. Cadorna 4, 20123 Milano (MI), iscritta al Registro delle imprese di Milano al n. MI-1534918, Codice Fiscale e Partita Iva 12181980157, operante in Italia in regime di stabilimento è iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione dell'IVASS con il numero 1.00017, in persona del rappresentante generale per l'Italia signor Richard William Green (C.F. GRNRHR66P08Z114Z), nato a Bristol (Gran Bretagna) il 08/09/1966 ("**LGI**" o "**Compagnia**").

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019



GLOSSARIO

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente, anche ai fini della delimitazione del rischio assicurato, il significato sotto precisato.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Nel presente contratto di assicurazione è il Contraente, proprietario dell'Autoveicolo.

Assicuratore: l'impresa di assicurazione che presta le garanzie previste dal contratto di assicurazione (cioè London General Insurance Company Limited).

Assicurazione Auto Principale: l'assicurazione obbligatoria R.C. auto e/o, l'assicurazione furto/incendio o altra assicurazione Auto Rischi Diversi esistente sull'Autoveicolo, prestata da compagnie assicurative diverse dall'Assicuratore.

Autoveicolo: autoveicolo nuovo di prima immatricolazione, oppure a "KM 0", oppure usato (fino ad un massimo di 8 anni dalla data di prima immatricolazione), immatricolato ad uso privato, di massa complessiva a pieno carico non eccedente le 3,5 tonnellate, di Valore Iniziale non superiore a 100.000,00 Euro.

Contraente: il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula il contratto di assicurazione e che è obbligato al pagamento del Premio nei confronti dell'Assicuratore.

Furto Totale: furto dell'Autoveicolo nel caso in cui lo stesso non sia stato ritrovato entro 60 giorni dalla data di denuncia del furto presentata alla Pubblica Autorità competente; qualora l'Assicurazione Auto Principale abbia già liquidato il sinistro per quanto di propria competenza, il Furto Totale si intenderà comunque perfezionato anche qualora non siano trascorsi i 60 giorni sopra indicati.

Indennizzo: la somma dovuta dall'Assicuratore a seguito di un Sinistro.

IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Modulo di Adesione: il modulo di adesione, predisposto dall'Assicuratore, sottoscrivendo il quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione, e che ha altresì valore di certificato di assicurazione.

Premio: la somma in denaro, comprensiva di eventuali imposte, dovuta all'Assicuratore quale corrispettivo per l'assicurazione prestata.

Valore Iniziale: il valore dell'Autoveicolo, indicato nel Modulo di Adesione, coincidente:

(i) per gli Autoveicoli nuovi: con il prezzo di acquisto dell'Autoveicolo come risultante da fattura di acquisto o documento equivalente; (ii) per gli Autoveicoli usati:

a. con il prezzo di acquisto dell'Autoveicolo come risultante da fattura di acquisto (solo in caso di contestualità tra la data di acquisto dell'Autoveicolo e l'attivazione della copertura: in tal caso, è considerato come contestuale un lasso di tempo di massimo 15 giorni tra l'acquisto dell'Autoveicolo e l'attivazione della polizza); o

b. con il Valore Commerciale dell'Autoveicolo - come risultante dalla tabella Quattroruote Infocar - alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Sinistro: l'evento dannoso, consistente nella perdita pecuniaria a seguito di Furto Totale dell'Autoveicolo, per il quale è prestata l'assicurazione.

Valore Commerciale: valore dell'Autoveicolo in base alla tabella Quattroruote Infocar.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto del contratto di assicurazione e delimitazione del rischio assicurato

1.1 Le norme che seguono servono a definire l'oggetto del presente contratto di assicurazione, delimitando anche il rischio assicurato.

1.2 L'Assicuratore, **nei limiti dei massimali di cui all'Art. 7 e salve in ogni caso le esclusioni di cui all'Art. 8**, presta una copertura assicurativa per la perdita pecuniaria subita dall'Assicurato al verificarsi di un evento dannoso occorso all'Autoveicolo, quale il Furto Totale.

1.3 **Ai fini della delimitazione del rischio assicurato: per "Furto Totale" si intende furto dell'Autoveicolo nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 60 giorni dalla data del furto dalla data di denuncia del furto presentata alla Pubblica Autorità competente.**

Art. 2 – Condizioni di assicurabilità e modalità di conclusione del contratto

2.1 L'Assicuratore accetta automaticamente in copertura tutti i Contraenti che abbiano sottoscritto il **Modulo di Adesione**, a condizione che l'Autoveicolo oggetto della presente assicurazione possieda tutti i seguenti requisiti di assicurabilità:

- a) **nuovo di prima immatricolazione, oppure a KM 0, oppure usato fino ad un massimo di 8 anni dalla data di prima immatricolazione;**
- b) **autoveicolo che, alla scadenza dell'assicurazione, abbia una vetustà non superiore ai 10 anni;**
- c) **immatricolato ad uso privato;**
- d) **di massa complessiva a pieno carico non eccedente le 3,5 tonnellate;**
- e) **di Valore Iniziale non superiore a 100.000,00 euro (nuovo e usato).**

2.2 Con la sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte del Contraente il contratto è concluso, e l'assicurazione decorre in base a quanto previsto dal successivo Art. 3. Il Modulo di Adesione è redatto in duplice copia (una per il Contraente ed una per l'intermediario/Assicuratore), ed ha altresì valore di certificato di assicurazione.

Art. 3 – Decorrenza, durata e cessazione dell'assicurazione

3.1 La copertura assicurativa decorre - a condizione che il Premio sia stato pagato - dalle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente sottoscrive il Modulo di Adesione o, se successivo, dalle ore 24:00 del giorno in cui l'Autoveicolo viene consegnato al Contraente o Assicurato.

3.2 La copertura assicurativa ha una durata, a scelta del Contraente, pari a 12, 24, 36, 48 oppure (massimo) 60 mesi, **senza alcun tacito rinnovo alla scadenza. In ogni caso, la durata prescelta non pu mai essere tale per cui, alla scadenza dell'assicurazione, l'Autoveicolo abbia una vetustà superiore ai 10 anni dalla data di prima immatricolazione.**

3.3 **In riferimento agli Autoveicoli usati, resta in ogni caso fermo il requisito di assicurabilità di cui al precedente Art. 2.1 lett. a). Pertanto il presente contratto non potrà più essere rinnovato qualora l'Autoveicolo, alla data del rinnovo, abbia una vetustà maggiore di 8 anni dalla data di prima immatricolazione.**

3.4 In ogni caso, la copertura assicurativa cessa anticipatamente (ed il contratto si intenderà automaticamente risolto), rispetto alla sua naturale scadenza, alle ore 24:00 del giorno in cui si verifichi il primo dei seguenti eventi:

- a) alienazione dell'Autoveicolo: in tale caso il Contraente è tenuto a comunicare al soggetto che ha intermediato il contratto l'avvenuta alienazione, e l'Assicuratore - per il tramite dell'intermediario - provvederà a rimborsare al Contraente le eventuali annualità di premio già pagate ma non ancora godute. L'Assicuratore si tratterà quindi l'importo di Premio relativo all'annualità in corso.
- b) pagamento dell'Indennizzo per Furto Totale (i due indennizzi non sono pertanto cumulabili).

Art. 4 – Diritto di recesso

4.1 Il Contraente può recedere dal presente contratto di assicurazione, senza oneri, entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. In tal caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 della data di invio della comunicazione di recesso e al Contraente verrà rimborsato dall'Assicuratore, per il tramite del soggetto che ha intermediato il contratto, l'importo di Premio già versato, al netto delle imposte di legge qualora non rimborsabili per legge.

4.2 **In caso di durata pluriennale della copertura, il Contraente ha altresì diritto di recesso annuale in corso di contratto, esercitabile con un preavviso di 60 giorni rispetto all'annualità in scadenza.** In tal caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 dell'ultimo giorno dell'annualità in corso, e al Contraente verranno rimborsate dall'Assicuratore, per il tramite dell'intermediario, le annualità di Premio pagate e non godute.

4.3 Il Contraente è tenuto ad esercitare il diritto di recesso mediante invio di una comunicazione scritta (anche mediante lettera raccomandata a.r.) all'incaricato dell'intermediazione del presente contratto, al seguente indirizzo: Trust S.r.l., intermediario assicurativo iscritto nella sezione B del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi al No. B000369010, iscritto al registro delle imprese di Milano al numero MI-2084842 con sede legale in via Washington n.1, 20146 Milano, P.IVA 02387080183, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Carlo Pertuso.

Art. 5 – Premio: importo, periodicità e modalità di pagamento

5.1 Il Premio a carico del Contraente è corrisposto in favore dell'Assicuratore per il tramite del soggetto incaricato dell'intermediazione del presente contratto (autorizzato, nella propria qualità di intermediario assicurativo, all'incasso del Premio per conto dell'Assicuratore). Il pagamento del Premio è **unico ed anticipato per tutta la durata pluriennale dell'assicurazione scelta dal Contraente/Assicurato (fermo restando che in caso di durata annuale il premio sarà annuale).**

5.2 Il Premio unico anticipato al lordo delle imposte, applicabili nella misura del 21,25%, per tutta la durata dell'assicurazione, si ottiene moltiplicando un tasso di premio (variabile a seconda della durata della copertura scelta dal Contraente/Assicurato) per il Valore Iniziale dell'Autoveicolo.

5.3 L'ammontare e la periodicità del Premio sono indicati nel Modulo di Adesione. I metodi di pagamento del Premio accettati dall'intermediario sono i seguenti: bonifico bancario, carta di credito, bancomat, assegno bancario, contanti nei limiti prescritti dalla normativa di legge vigente.

Art. 6 – Indennizzo in caso di Sinistro

6.1 In caso di Sinistro, l'Assicuratore, **nei limiti dei massimali e delle limitazioni di cui all'Art. 7, e salve in ogni caso le esclusioni di cui all'Art. 8,** liquiderà un Indennizzo pari alla differenza fra:

- a) **il Valore Iniziale dell'Autoveicolo, e**
- b) **il Valore Commerciale dell'Autoveicolo alla data del Sinistro, oppure - se superiore - l'importo eventualmente liquidato in favore dell'Assicurato dall'Assicurazione Auto Principale per il medesimo Sinistro.**

6.2 L'importo della Differenza Indennizzabile sarà diverso a seconda della data in cui si verifica il Sinistro rispetto alla data di decorrenza della copertura assicurativa **ed a seconda che il Contraente/Assicurato riacquisti o meno, a seguito del Sinistro, un autoveicolo presso lo stesso concessionario dal quale aveva acquistato l'autoveicolo precedente, oggetto del Sinistro. In particolare:**

- A) **Se il Contraente/Assicurato, entro 6 mesi dalla data del Sinistro, riacquista un autoveicolo presso lo stesso concessionario ove aveva acquistato il precedente, l'Assicuratore liquiderà la Differenza Indennizzabile sulla base di quanto previsto nella tabella che segue:**

Data del Sinistro	% di Differenza Indennizzabile da liquidare
Qualsiasi nel corso della durata della copertura assicurativa	100%

B) Se il Contraente/Assicurato riacquista un autoveicolo presso un differente concessionario rispetto a quello ove aveva acquistato il precedente, o se non riacquista alcun altro autoveicolo, l'Assicuratore liquiderà la Differenza Indennizzabile sulla base di quanto previsto nella tabella che segue:

Data del Sinistro	% di Differenza Indennizzabile da liquidare
Entro il primo anno (primi 12 mesi) di decorrenza della copertura assicurativa	100%
A partire dal secondo anno sino al quinto anno compreso di decorrenza della copertura assicurativa	50%

Art. 7 – Massimali e limitazioni di Indennizzo

7.1 L'Indennizzo è in ogni caso soggetto ai seguenti massimali:

- a) Autoveicoli con Valore Iniziale inferiore o uguale a Euro 60.000,00: massimo Euro 25.000,00;**
- b) Autoveicoli con Valore Iniziale oltre Euro 60.000,00 e sino ad Euro 100.000,00: massimo Euro 35.000,00;**
- c) l'Indennizzo pagato non potrà essere superiore alla differenza tra il valore di acquisto del veicolo e quanto ricevuto dall'Assicurato come liquidazione per lo stesso sinistro eventualmente riconosciuto dalla polizza RCA (Responsabilità Civile Auto) o ARD (Auto Rischi Diversi), o il valore di mercato del veicolo al momento del sinistro riportato da Quattroruote.**

7.2 L'Indennizzo è soggetto al trattamento fiscale del Contraente; nel calcolo dell'Indennizzo non si terrà conto di tasse non applicabili o neutre per il Contraente/Assicurato.

Art. 8 – Esclusioni

8.1 La copertura assicurativa non opera (e quindi nessun Indennizzo è dovuto dall'Assicuratore) in caso di:

- a) guida dell'Autoveicolo da parte di conducente privo di valida patente di guida, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;**
- b) guida dell'Autoveicolo in stato di ebbrezza (in base al tasso alcolico previsto dalla normative in vigore) o sotto l'effetto sostanze stupefacenti o psicotrope;**
- c) sinistro cagionato con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del conducente del veicolo;**
- d) sinistro causato da atti di guerra, occupazione militare, rivolte, invasioni e insurrezioni;**
- e) manovra manuale di spinta o traino per veicoli diversi da roulotte o rimorchi trainati in conformità con le disposizioni vigenti;**
- f) sinistro occorso ad un Autoveicolo utilizzato per: noleggio, corse automobilistiche o altre forme di competizioni sportive (e/o che a tal fine siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche), attività di pace-making, test di velocità, prove di affidabilità, scuola guida, trasporto pubblico (servizio taxi, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici), trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o esplosive, trasporto di animali o cose che hanno causato il sinistro;**
- g) sinistro cagionato dalla circolazione fuori strada o su strada non aperta al pubblico;**
- h) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare, comunque determinatosi.**

8.2 Inoltre, nessun Indennizzo è dovuto dall'Assicuratore se, alla data del Sinistro, l'Autoveicolo non era coperto da polizza RCA (Responsabilità Civile Auto).

8.3 Resta inteso che nessun Indennizzo è dovuto dall'Assicuratore in caso di mancata sussistenza dei requisiti di assicurabilità di cui al precedente Art. 2.

Art. 9 – Modalità di denuncia di un Sinistro

9.1 In caso di Sinistro, il Contraente deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore mediante comunicazione scritta inviata – a mezzo posta (anche raccomandata), fax o e-mail – ai seguenti recapiti:

London General Insurance Company Ltd.

con sede legale presso Kingston Road, Staines-Upon-Thames, Surrey TW18 4LG, Regno Unito, e con Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano, Piazzale L. Cadorna 4, 20123 Milano (MI), Telefono: 02.777.31.407 — 02.777.31.416 - Fax: 02.777.31.400 — 02.777.31.401, EMAIL: richiesta.garanzia@thewarrantygroup.com

utilizzando l'apposito modulo di denuncia del Sinistro reperibile sul sito internet dell'Assicuratore oppure contattando il Servizio Clienti dell'Assicuratore al **numero 800 151 771** (operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17, festivi esclusi).

9.2 **Unitamente al modulo di denuncia sinistro compilato in ogni sua parte, il Contraente, ai fini della liquidazione dell'Indennizzo, dovrà inviare all'Assicuratore la seguente documentazione IN COPIA:**

- a) documento di identità dell'Assicurato (carta identità, passaporto, patente) in corso di validità;
- b) Modulo di Adesione al presente contratto;
 - c) patente di guida del conducente dell'Autoveicolo al momento del Sinistro;
- d) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
 - e) libretto di circolazione dell'Autoveicolo;
 - f) fattura di acquisto dell'Autoveicolo;
 - g) eventuale quietanza di liquidazione dell'indennizzo da parte dell'Assicurazione Auto Principale esistente sull'Autoveicolo, unitamente alla relativa documentazione di polizza (condizioni di assicurazione e polizza/certificato) o dichiarazione di non aver diritto ad alcuna liquidazione da parte di quest'ultimo.

Inoltre, solo in caso di furto dell'Autoveicolo:

- a) copia della denuncia di furto sporta presso la Pubblica Autorità.

9.3 **L'Assicuratore potrà altresì richiedere eventuali ulteriori documenti strettamente necessari ai fini dell'espletamento della pratica di Sinistro.**

Art. 10 – Nomina di un perito

10.1 In caso di Sinistro, l'Assicuratore potrà richiedere al proprio perito di fiducia di valutare l'entità del danno subito dall'Autoveicolo in caso di accadimento di Furto Totale, nonché di valutare ogni altra circostanza o elemento rilevante per il Sinistro.

10.2 Il costo dell'eventuale perizia sarà a carico dell'Assicuratore.

Art. 11 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

11.1 Le dichiarazioni inveritiere, inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

11.2 In particolare, essendo GAP AUTO una copertura assicurativa complementare o meno ad un'eventuale copertura furto / incendio già presente sull'Autoveicolo, al Contraente / Assicurato verrà richiesto, tramite specifica dichiarazione da compilarsi all'interno del Modulo di Adesione, di confermare se al momento di attivazione della copertura assicurativa GAP sull'Autoveicolo siano presenti:

- a) una polizza furto / incendio prestata da altra compagnia assicurativa, e/o

b) qualora presente, se tale polizza furto / incendio abbia o non abbia al proprio interno una clausola "valore a nuovo" di almeno dodici mesi di durata (ovvero, in caso di sinistro avvenuto nei primi dodici mesi di durata della polizza, che paghi o meno il 100% del valore dell'Autoveicolo assicurato).

Art. 12 – Prescrizione

I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di **due anni** dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.).

Art. 13 – Estensione territoriale

L'Assicurazione opera con riferimento ai Sinistri verificatisi in Italia, nei paesi dell'Unione Europea e nei paesi inclusi nel Certificato Internazionale di Circolazione (Carta Verde).

Art. 14 – Legge applicabile e foro competente

14.1 Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.

14.2 Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra l'Assicuratore e il Contraente / Assicurato in riferimento al presente contratto di assicurazione, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio del Contraente / Assicurato

Fac simile MODULO DI ADESIONE



MODULO DI ADESIONE "GAP AUTO"		NUMERO DI CERTIFICATO		
DATI DEL CONTRAENTE				
Ragione Sociale / Cognome e Nome		Partita IVA	Codice Fiscale	
Legale Rappresentante			Codice Fiscale	
Indirizzo Sede legale / Residenza		Comune (Prov.)	CAP	
Indirizzo e-mail		Telefono fisso	Cellulare	Fax
DATI DEL VEICOLO				
Marca	Modello	Targa	Data 1°immatr.	Telaio
Alimentazione		Valore Iniziale		
DATI RELATIVI ALLA COPERTURA ASSICURATIVA E ALL'IMPORTO DI PREMIO				
Nome prodotto GAP AUTO	Durata	Decorrenza	Scadenza	
Ramo 16 Perdite Pecuniarie	Compagnia London General Insurance Company Ltd	Prestazione Differenza fra: a) il Valore Iniziale dell'Autoveicolo, e b) il Valore Commerciale dell'Autoveicolo alla data del Sinistro, oppure - se superiore - l'importo eventualmente liquidato in favore dell'Assicurato dall'Assicurazione auto principale		
DATI RELATIVI AL PREMIO ASSICURATIVO				
Periodicità	Premio imponibile	Imposte (21,25%)	Totale Premio	
Premio unico anticipato			Totale Rata Annuale	

Avvertenza sul diritto di recesso - Il Contraente può recedere dal presente contratto di assicurazione, senza oneri, entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. In caso di durata pluriennale della copertura, il Contraente ha altresì diritto di recesso annuale in corso di contratto, esercitabile con un preavviso di 60 giorni rispetto all'annualità in scadenza.

DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE/ASSICURATO EX ART. 1892 E 1893 C.C.

Avvertenza – Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze di rischio rese in sede di conclusione del presente contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione dell'Assicuratore.

Il sottoscritto Aderente/Assicurato DICHIARA, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., che sul veicolo oggetto di copertura (*barrare una casella*):

- non è attiva alcuna assicurazione furto/incendio
- è attiva una assicurazione furto/incendio con clausola di valore a nuovo di almeno 12 mesi di durata
- è attiva una assicurazione furto/incendio, ma senza clausola di valore a nuovo di almeno 12 mesi di durata

Luogo e data

(Firma del Contraente)



DICHIARAZIONE DI RICEZIONE ED ACCETTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRE-CONTRATTUALE E CONTRATTUALE

Il sottoscritto Contraente DICHIARA, come disposto dal Regolamento Ivass n. 40/2018, di aver ricevuto in forma cartacea e di aver preso visione prima della sottoscrizione del presente contratto: 1) del Documento riepilogativo degli obblighi dell'intermediario (Allegato 3) e della Dichiarazione sui dati essenziali dell'intermediario (Allegato 4); 2) del Documento informativo precontrattuale (DIP danni); 3) del Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (Dip aggiuntivo danni); 4) delle Condizioni di Assicurazione del prodotto assicurativo "GAP AUTO" di London General Insurance Company Ltd.

Il sottoscritto DICHIARA di avere ben letto, ben compreso e di accettare tutte le condizioni contrattuali ivi contenute.

Luogo e data

(Firma obbligatoria del Contraente)

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE EX ART. 1341 E 1342 C.C.

Il sottoscritto Contraente DICHIARA di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali delle Condizioni di Assicurazione: art. 2 (condizioni di assicurabilità) – art. 6 (indennizzo in caso di sinistro) – art. 7 (massimali e limitazioni di indennizzo) – art. 8 (esclusioni).

Luogo e data

(Firma obbligatoria del Contraente)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 Regolamento UE 2016/679 "GDPR")

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) riportata all'interno delle Condizioni di Assicurazione, di aver preso atto dell'identità dei Titolari al trattamento dei dati, di aver compreso le finalità e modalità del trattamento, quali sono le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, quali sono i miei diritti ai sensi dell'art. 15-22 del GDPR, nonché ogni altra informazione contenuta nell'informativa predetta.

Luogo e data

(Firma obbligatoria del Contraente)

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR"), la compagnia di assicurazione LondonGeneral Insurance Limited, **Titolare del trattamento** (di seguito, la "**Società**"), informa ciascuna persona fisica (contraente, aderente, assicurato, beneficiario o loro aventi causa) (di seguito, ciascuno di tali soggetti definito come "**Interessato**") cui si riferiscono i dati personali circa l'utilizzo di tali dati, forniti in occasione della stipula e/o esecuzione del contratto di assicurazione e/o in sede di denuncia sinistro/liquidazione.

AVVERTENZA PRELIMINARE – La presente Informativa viene resa anche nell'interesse degli altri titolari del trattamento nell'ambito della c.d. catena assicurativa, ai sensi del Provvedimento del Garante Per la Protezione dei Dati Personali del 26 aprile 2007 (doc. web n. 1410057).

a) Origine e tipologia dei dati I dati sono raccolti dalla Società direttamente da ciascun Interessato o da altri soggetti che forniscono alla Società i dati dell'Interessato (es.: da broker, agenti o altri intermediari assicurativi – e loro addetti all'attività di intermediazione - che raccolgono i dati dall'Interessato; da altri soggetti del rapporto assicurativo quali il contraente che fornisce i dati dell'Interessato assicurato o beneficiario; dai familiari o aventi causa dell'assicurato, in caso di impossibilità di quest'ultimo, in fase di denuncia e liquidazione del sinistro. Quanto alla **tipologia** dei dati personali, saranno raccolti dati comuni (quali i dati che identificano direttamente l'interessato); le categorie di dati che la Società tratta sono le seguenti: dati anagrafici; digital contacts quali email, numero di cellulare e servizi di messaggistica. La Società non tratta dati particolari delle persone fisiche.

b) Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati Quanto alle **finalità** del trattamento cui sono destinati i dati personali, gli stessi sono trattati esclusivamente nell'ambito della normale attività assicurativa della Società secondo le seguenti finalità:

- x finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, conclusione ed esecuzione del contratto di assicurazione, al pagamento dei premi, alla gestione e liquidazione dei sinistri a favore dei beneficiari / eredi;
- x finalità di valutazione delle esigenze assicurative per personalizzazione del prodotto e dei servizi;
- x finalità amministrativo-contabili connesse all'esecuzione del contratto di assicurazione;
- x finalità di redistribuzione del rischio mediante riassicurazione o coassicurazione, nonché di prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative e relative azioni legali;
- x finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo;
- x per esercitare o difendere eventuali diritti della Società in sede giudiziaria.

Per le finalità sopraindicate, le operazioni di trattamento consisteranno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nella raccolta, registrazione, organizzazione ed elaborazione, conservazione, comunicazione (cfr. punto e) e, qualora vengano meno i presupposti del trattamento, cancellazione e distruzione dei dati. La Società, inoltre, potrà utilizzare il numero telefonico fornito per contatti telefonici e/o per invio di SMS aventi ad oggetto il sinistro denunciato.

Quanto alle **modalità** del trattamento, i dati saranno trattati mediante supporti manuali, informatici e telematici, con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi, i prodotti e le informazioni richiesti dall'Interessato, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie ad impedire l'accesso non autorizzato, la perdita o distruzione anche accidentale ed in generale il trattamento illecito dei dati, in conformità alle norme vigenti. In caso di offerta e collocamento a distanza mediante telefono del contratto di assicurazione, i dati personali possono essere oggetto di registrazione telefonica, previa autorizzazione dell'Interessato.

c) Base giuridica La base giuridica dei trattamenti dei dati è rappresentata dal fatto che il trattamento necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, in vista della possibile instaurazione, o dell'avvenuta instaurazione, del rapporto assicurativo, adottate su richiesta dell'Interessato stesso.

d) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario ai fini dell'esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessario alla Società per procedere alla stipula del contratto, alla sua gestione e all'eventuale liquidazione dei sinistri denunciati.



e) Conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento dei dati Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali, richiesti nel modulo di proposta/adesione ai contratti di assicurazione e/o nel modulo di denuncia sinistro ai fini della corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione comporta per la Società l'impossibilità a procedere alla conclusione e/o esecuzione e/o liquidazione del contratto di assicurazione.

f) Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e ambito di diffusione dei dati medesimi Per le finalità e con le modalità descritte al precedente *sub a)*, i suoi dati personali possono essere comunicati dai Titolari a soggetti terzi, i quali agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati dalle Società (Titolare del trattamento) quali responsabili del trattamento. Tali soggetti sono:

- x altri soggetti del settore assicurativo (c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, intermediari assicurativi (e relativi addetti all'attività di intermediazione) che collaborano con la Società;
- x professionisti, consulenti, studi o società dei quali la Società si avvale nell'ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale, quali studi legali, medici di fiducia, periti, consulenti privacy, consulenti antiriciclaggio, consulenti fiscali, consulenti/società antifrode, professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del monitoraggio/controllo qualità dell'offerta e collocamento dei contratti di assicurazione, etc.;
- x soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all'esecuzione del contratto di assicurazione e alla gestione e liquidazione del sinistro, quali: attività di stoccaggio, gestione, archiviazione e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela e non; attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela e non; attività di assistenza alla clientela e non (es.: *call center*, *help desk*); attività di offerta e collocamento a distanza di contratti di assicurazione (*call center* esterni); attività di gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri; attività di *back office* di amministrazione delle polizze e supporto alla gestione ed incasso dei premi;
- x organismi associativi consortili propri del settore assicurativo (ANIA) o comunque ai quali la Società è iscritta;
- x società del gruppo dell'impresa di assicurazione (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- x altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esemplificativo: Banca d'Italia - UIF (Unità d'informazione finanziaria), Ministero dello sviluppo economico-Anagrafe Tributaria, Magistratura, Forze dell'Ordine. Inoltre, sempre per le finalità e con le modalità descritte al precedente *sub a)*, quali Responsabili o Incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e/o collaboratori della Società di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni (ad es. ufficio legale, ufficio sinistri, ufficio reclami), in conformità alle istruzioni ricevute. I dati personali trattati non sono oggetto di diffusione.

g) Trasferimento dei Dati all'estero I dati personali raccolti potrebbero essere trasferiti presso un paese terzo esclusivamente per le finalità di cui al punto b), secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCR) approvate da London General Insurance Limited. Nel caso in cui le suddette BCR non trovassero applicazione, la Società attuerà tutte le misure di sicurezza previste dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Qualora i dati personali dovessero essere trasferiti al di fuori dello spazio economico europeo, la Società garantisce che il destinatario assicura un adeguato livello di protezione, in particolare, grazie all'adozione delle particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trattamento dei dati personali e che sono state approvate dalla Commissione Europea. Allianz non trasferirà in alcun caso i Suoi dati personali a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati personali stessi.

h) Diritti dell'interessato La informiamo, infine, che gli articoli 15-22 del GDPR Le conferiscono, in qualità di Interessato, l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'Interessato ha diritto di:

- x Ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- x ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, del periodo di conservazione, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;



- x revocare il consenso al trattamento ove prestato;
- x ottenere l'indicazione degli estremi identificativi dei titolari e dei responsabili del trattamento, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
- x limitare il campo di trattamento in determinate circostanze (per esempio in caso di contestazione della correttezza dei dati trattati);
- x richiedere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- x conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- x ottenere copia dei Suoi dati personali in formato elettronico e richiedere la portabilità dei dati;
- x ottenere la conferma che i dati sono o meno trasferiti in un paese terzo, e l'informazione dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della norma di riferimento;
- x contattare il DPO ovvero l'autorità garante per la privacy.

L'Interessato ha altresì diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i suoi dati, ovvero chiederne il blocco ovvero opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento, nonché richiederne la portabilità ad altro soggetto. Inoltre, lei ha il diritto di ottenere gli estremi identificativi dei soggetti del settore assicurativo (c.d. catena assicurativa) a cui i suoi dati personali saranno comunicati e che tratteranno i suoi dati in qualità di autonomi titolari del trattamento. L'interessato ha il diritto di proporre reclamo dinanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate nel sito web www.garanteprivacy.it. L'Interessato può esercitare i diritti sopra menzionati rivolgendosi ai seguenti recapiti:

London General Insurance Company Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano, Piazzale L. Cadorna 4, 20123 Milano (MI), Telefono: 02.777.31.407 — 02.777.31.416 - Fax: 02.777.31.400 — 02.777.31.401, EMAIL: richiesta.garanzia@thewarantgroup.com

La richiesta può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.

i) Periodo di conservazione di dati I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussiste la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispetto dei criteri di bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti dell'Interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazione differenti, la Società avrà cura di conservare i dati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria. Si procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.

j) Estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili Il Titolare del Trattamento è London General Insurance Limited, con sede legale presso Kingston Road, Staines-Upon-Thames, Surrey TW18 4LG, Regno Unito, e con Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano, Piazzale L. Cadorna 4, 20123 Milano (MI). Con riferimento all'attività di gestione e liquidazione dei sinistri, la Società ha nominato Responsabile del Trattamento l'*Operation Manager* (capo ufficio sinistri) *pro tempore* della propria sede di Milano. L'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti gli altri Titolari del trattamento e degli altri soggetti a cui i dati sono comunicati (soggetti esterni terzi, responsabili e incaricati) può essere richiesto scrivendo a richiesta.garanzia@thewarantgroup.com - Fax - 02.777.31.400